



# **COMUNE DI TRUCCAZZANO**

**(Provincia di Milano)**

## **Regolamento**

### **per il funzionamento del**

### **Consiglio Comunale<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 9 luglio 2002  
Modificato con deliberazione di C.C. n.52 del 9 Ottobre 2014  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 17 Febbraio 2015  
Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi dal 25 febbraio 2015 al 12 marzo 2015

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. lgs 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 2 – Elezione e surroga dei consiglieri.**

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti da parte del presidente dell'ufficio elettorale.
2. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga.

### **Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.**

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nel palazzo comunale.
2. Il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. In occasione delle riunioni del consiglio dovranno essere esposte all'esterno del palazzo comunale la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea e della Regione Lombardia.

### **Art. 4 - Funzioni rappresentative.**

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita dal sindaco una delegazione consiliare.

### **Art. 5 – Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. Nei casi previsti dall'articolo 51 dello Statuto, il consiglio comunale è presieduto dal vicesindaco. In casi di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, il Consiglio Comunale è presieduto dall'assessore – consigliere secondo i criteri fissati dall'articolo 51 comma 2 dello Statuto.

### **Art. 6 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.**

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione.
3. Il presidente pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
4. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

## **CAPO II - GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

### **Art. 7 - Costituzione dei gruppi consiliari.**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al presidente del consiglio, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere non componente la giunta che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
9. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
10. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente del consiglio comunale.

### **Art. 8 - Conferenze dei capigruppo.**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal presidente, il segretario comunale od il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

### **Art. 9 - Commissioni consiliari.**

1. Il Consiglio comunale può istituire a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali che possono svolgere funzioni referenti, consultive o redigenti.
2. Sono istituite, in esecuzione dell'articolo 36 dello Statuto, le seguenti commissioni consiliari permanenti con funzioni propositive di impulso nei confronti del consiglio limitatamente alle materie attribuite
  - a) programmazione e pianificazione generale;
  - b) programmazione urbanistico territoriale;
  - c) pari opportunità.
3. Possono far parte delle commissioni consiliari esclusivamente consiglieri comunali anche se ricoprono la carica di assessore. Gli assessori non consiglieri non possono far parte delle commissioni consiliari. Essi possono relazionare ed essere sentiti.

4. I componenti delle commissioni consiliari sono nominati dal consiglio secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 11 comma 3.  
Il presidente della commissione viene nominato all'interno della commissione, con voto palese, a maggioranza assoluta dei voti.
5. Ogni commissione è composta da sei componenti di cui quattro di maggioranza e due di minoranza.
6. La riunione della commissione è valida se sono presenti almeno quattro componenti, le decisioni della commissione sono valide allorchè vengono adottate dalla maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

#### **Art. 10 - Costituzione di commissioni speciali.**

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure dell'indagine o dell'inchiesta.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, essa viene istituita durante il primo Consiglio Comunale successivo alla richiesta.
5. La commissione di indagine o di inchiesta esamina tutti gli atti del comune che ritiene opportuni e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia la presidenza è attribuita a un consigliere espressione dei gruppi di minoranza.

#### **Art. 11 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.**

1. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Quando la nomina è di competenza del consiglio, si procede mediante scheda segreta. Ogni consigliere ha diritto di votare per un solo nominativo (salvo se diversamente previsto dalla legge). Risulteranno eletti i nominativi che hanno avuto più preferenze. Quando è prevista la rappresentanza della minoranza, nel caso in cui non siano riusciti eletti i consiglieri della minoranza in numero pari a quello previsto, si considerano comunque nominati ed eletti, in sostituzione degli ultimi eletti della maggioranza, i candidati della minoranza che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I capigruppo consiliari possono all'unanimità decidere di votare in modo palese sulla base di candidati da loro stessi designati.

## CAPO III - DIRITTO DI INFORMAZIONE

### **Art. 12 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.**

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio:
  - a) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
  - b) di prendere visione e di ottenere copia di atti e documenti.
2. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al responsabile del servizio. Il responsabile del servizio rilascia i documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta medesima. Il termine può essere prorogato previa informazione al consigliere qualora lo impongano circostanze di lavoro che devono essere esplicitate e comunicate al consigliere.
3. Una copia delle deliberazioni della giunta comunale è depositata, contestualmente all'affissione presso la segreteria comunale.
4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa e devono riportare la dicitura: copia per uso interno.
5. Compatibilmente alla tipologia di atti, dovrà essere sempre favorita l'acquisizione in forma digitale, via Posta Certificata o brevi manu quando richiesto, al fine di ridurre l'impegno per gli Uffici coinvolti e per i Consiglieri comunali richiedenti.

## CAPO IV - DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

### **Art. 13 - Diritto d'iniziativa.**

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Tali proposte andranno preferibilmente presentate mediante Posta Certificata, salvo casi di palese e/o giustificata impossibilità.

### **Art. 14 – Diritto di presentare mozioni e proposte.**

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni e proposte.  
***1 bis. Ciascun consigliere può presentare fino ad un massimo di due interrogazioni o interpellanze per ogni seduta, ciascun consigliere può presentare, per ogni adunanza, un massimo di due mozioni.***
2. La proposta di deliberazione deve concernere materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge o dallo Statuto. La proposta di deliberazione, formulata preferibilmente via posta certificata e in via subordinata per iscritto nei casi di palese e/o giustificata impossibilità ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte digitalmente, in caso di trasmissione via PEC, o autografe in caso di trasmissione cartacea dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del D. lg. 18.08.2000 n. 267 e ne informa la giunta. Il segretario esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il sindaco comunica, preferibilmente via posta certificata e in via subordinata per iscritto nei casi di palese e/o giustificata impossibilità, al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione motivata è inviata, attraverso i suddetti mezzi, per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria è conclusa favorevolmente, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale, indicando con l'oggetto il consigliere proponente.
3. **Abrogato**
4. Le mozioni devono essere presentate preferibilmente via posta certificata e in via subordinata per iscritto nei casi di palese e/o giustificata impossibilità e sono poste

all'ordine del giorno della prima seduta utile **nei limiti di quanto stabilito al precedente art.1bis**. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.

#### **Art. 15 – Interrogazioni - Interpellanze.**

- 1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, al Sindaco o alla Giunta intese a conoscere se un determinato fatto sia vero, se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta,. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, al Presidente del Consiglio, al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e le finalità in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.*
- 2. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere sempre formulate in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e al Presidente del Consiglio alla prima seduta di ogni adunanza di Consiglio Comunale, previa iscrizione obbligatoria del punto all'ordine del giorno. Sono normalmente formulate per iscritto e firmate dai proponenti.*
- 3. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, ferma restando la facoltà dell'interrogante di richiedere risposta scritta. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante nella successiva adunanza del Consiglio Comunale.*
- 4. La risposta ad una interrogazione non può eccedere di norma i cinque minuti. Al consigliere interrogante è dato diritto di replica, la quale, anche in caso di più interroganti del medesimo gruppo sullo stesso argomento, non può comunque eccedere i cinque minuti. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante”.*
- 5. Per lo svolgimento delle interpellanze si osservano le stesse modalità previste per le interrogazioni nei precedenti commi.*
- 6. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni e interpellanze.*

#### **Art. 16 - Mozioni.**

- 1. La mozione è un atto approvato dal consiglio comunale con il quale:*
  - a) a) il Consiglio esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del sindaco e della giunta, impegnandoli ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;*
  - b) b) il Consiglio esprime giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;*
- 2. La mozione deve essere presentata per iscritto entro e non oltre la data di convocazione della Conferenza dei Capigruppo.*
- 3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti.*

## **CAPO V - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 17 - Convocazione del consiglio comunale.**

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa le veci ed è trasmessa ai destinatari preferibilmente via posta certificata e in via subordinata per iscritto nei casi di palese e/o giustificata impossibilità.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
  - a) il giorno e l'ora e luogo dell'adunanza;
  - b) il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
  - c) l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere notificati preferibilmente via posta certificata e in via subordinata per iscritto nei casi di palese e/o giustificata impossibilità almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

### **Art. 18 - Distinzione delle sedute - Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie o straordinarie, urgenti, di prima convocazione o di seconda convocazione, pubbliche o segrete.
2. Sedute ordinarie o straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza.
4. Sedute di prima o di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati, (9 su 16 consiglieri assegnati più il Sindaco). Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati: 6 consiglieri compreso il Sindaco (su 16 assegnati oltre al Sindaco). Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di uno e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. Sedute pubbliche o segrete: di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

#### **Art. 19 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.**

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, preferibilmente via posta certificata e in via subordinata per iscritto a mezzo del messo comunale al domicilio dei Consiglieri solo nei casi di palese e/o giustificata impossibilità:
  - a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni prima;
  - b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni prima;
  - c) per le convocazioni d'urgenza almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, previa telefonata diretta ai recapiti dei Consiglieri comunali.
2. Per il calcolo dei termini di notifica dell'avviso di convocazione, il giorno della notifica non viene computato, il giorno della seduta viene computato.
3. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, a fornire una valida casella di POSTA CERTIFICATA, alla quale saranno inviate tramite PEC, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni, salvo casi di palese impossibilità. I consiglieri dovranno altresì eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica non inviati tramite PEC nei casi citati.
4. Si provvede alla notifica della convocazione a mezzo POSTA CERTIFICATA e, solo nei casi di palese impossibilità, a mezzo del messo comunale.
5. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
6. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio nei termini di cui al 1° comma.
7. Il Sindaco può disporre di dare ulteriori forme di conoscenza e di informazione alla cittadinanza delle sedute del consiglio Comunale.

#### **Art. 20 - Ordine del giorno.**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del consiglio ed è redatto dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno hanno la precedenza:
  - a) 1. le comunicazioni del sindaco;
  - b) **2. presentazione interpellanze/interrogazioni;**
  - c) 3. l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
  - d) 4. le proposte di deliberazione del sindaco, della Giunta comunale, degli assessori e dei consiglieri comunali;
  - e) 5. le mozioni;
  - f) 6. le interrogazioni;
  - g) 7. le interpellanze;
  - h) 8. da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del consiglio e con l'assenso a maggioranza semplice di questo.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti se i consiglieri in carica sono tutti presenti e se il Consiglio approvi la proposta all'unanimità.

#### **Art. 21- Deposito degli atti per la consultazione.**

1. Il materiale relativo alle proposte incluse nell'ordine del giorno dovrà essere posto a disposizione di ciascun consigliere almeno 60 ore, fatti salvi i giorni festivi, prima dell'ora prevista per la seduta consiliare. Qualora gli atti non risultano depositati nel termine suddetto, l'argomento relativo non sarà posto in discussione.
2. Ai fini del rispetto di quanto indicato al comma precedente, gli atti da depositare obbligatoriamente sono il testo delle proposte di deliberazione con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale e i pareri obbligatori per legge.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati acquisendo i documenti stessi anche direttamente presso gli uffici.
4. I consiglieri hanno diritto di ricevere copia degli atti depositati via posta certificata nei termini di cui al comma 1 ovvero di poter avere copia di tali atti accedendo ad apposita piattaforma predisposta dalla Amministrazione Comunale ovvero di estrarre gratuitamente copia degli atti depositati nonché degli atti allegati e richiamati quando ci sia una palese e giustificata impossibilità a farlo in via telematica,
5. All'inizio dell'adunanza gli atti del Consiglio devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

**Art. 22 - Registrazioni audiovisive.**

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
3. La registrazione non comporta la conseguente fedele verbalizzazione della seduta ma può costituire semplicemente, a discrezione del segretario comunale, strumento di ausilio nella predisposizione dei verbali delle sedute.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti previa richiesta alla segreteria comunale per un uso esclusivamente istituzionale.

## **CAPO VI - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA**

### **Art. 23 - Disciplina delle adunanze.**

1. I poteri di polizia della sala consiliare sono esercitati dal presidente che si avvale della polizia municipale.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Il presidente può, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, fare allontanare dall'aula i consiglieri solo nel caso in cui essi si rendessero autori di condotte idonee a turbare l'ordine pubblico.

### **Art. 24 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.**

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati o del revisore del conto, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.

### **Art. 25 - Segreteria dell'adunanza.**

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

### **Art. 26 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.**

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Se tutti i capigruppo consiliari sono d'accordo, le funzioni di scrutatore possono essere svolte dal segretario comunale

## CAPO VII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

### Art. 27 - Dei posti e degli interventi.

1. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente e ai consiglieri.
2. **Abrogato**
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto al parlare.
4. Solo al presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata dallo stesso stabiliti **nel rispetto dei diritti di imparzialità e dei diritti dei gruppi consiliari**.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. I caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva .

### Art. 27 bis - Norme per la discussione generale

1. *La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o Assessore. Relatori delle proposte dei consiglieri, sono i proponenti. La relazione non può avere durata superiore ai 10 minuti.*
2. *Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto allo stesso di intervenire, nell'ordine di prenotazione.*
3. *Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.*
4. *Nella trattazione ciascun consigliere può parlare due volte, la prima per non più di 5 (cinque) minuti e la seconda per non più di 3 (tre) minuti. La replica del Sindaco o dell'assessore delegato o del relatore non può essere superiore a 5 minuti.*
5. *I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capogruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.*
6. *Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.*
7. *Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco o l'assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione dell'esecutivo in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di 5 (cinque) minuti.*
8. *A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al presidente per i richiami al rispetto del tempo o al tema dell'argomento in discussione.*

### Art. 27 ter - Svolgimento delle mozioni

1. *L'esame delle mozioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno.*
2. *Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente regolamento.*
3. *Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e può presentare emendamenti sulle stesse.*
4. *Qualora le mozioni riguardino questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro il Presidente, ottenuta l'approvazione da parte dei consiglieri proponenti,*

*unifica la discussione degli stessi che si tiene sul punto relativo alla mozione, nel corso della quale ai diversi proponenti è concesso di illustrare la propria posizione subito dopo che il proponente la mozione abbia illustrato la sua proposta.*

- 5. Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando è posta in discussione la mozione essa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.*

#### **“Art. 27 quater - Presentazione di emendamenti**

- 1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione. Qualora si ritenga necessaria l’acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Sindaco, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all’ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza, nel caso in cui l’emendamento comporti l’acquisizione sullo stesso del parere tecnico o contabile del responsabile del servizio.*
- 2. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.*
- 3. Le modalità per la presentazione di emendamenti al Bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.*
- 4. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il programma di mandato.*
- 5. Non possono essere presentati emendamenti sostitutivi della proposta.”*

#### **Art. 28 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.**

1. I lavori del consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un’ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l’ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all’appello prima di uscire dall’aula hanno l’obbligo di darne avviso al segretario dell’assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente. In tal caso il dibattito potrà proseguire ma non si potrà procedere ad alcuna votazione.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso che, trascorso il termine di cui al comma precedente, non si raggiunga il numero legale il Sindaco dichiara la seduta deserta e dispone per la seconda convocazione.
6. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo diverso dalla seduta deserta, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

#### **Art. 29 - Inizio dei lavori.**

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all’ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all’ordine del giorno dell’adunanza.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

#### **Art. 30 - Comportamento dei consiglieri.**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o

- comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere persiste nella condotta idonea a turbare l'ordine pubblico, il presidente lo allontana dall'aula anche avvalendosi della polizia municipale.
  3. Se il consigliere non conclude il proprio intervento nei tempi fissati dal precedente articolo 27, il presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo senza che il consigliere abbia a concludere il proprio intervento, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

#### **Art. 31 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.**

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. L'assenza del consigliere comunale per cinque sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo costituisce presupposto per l'inizio del procedimento di decadenza che è disciplinato dai commi seguenti.
4. Il Sindaco contesta le assenze ingiustificate al consigliere invitandolo a presentare eventuali giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
5. In caso di presentazione di valide giustificazioni entro il suddetto termine, non si procede alla pronuncia di decadenza. In caso di mancata presentazione di giustificazioni o di giustificazioni che il consiglio non ritenga valide, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza del consigliere procedendo contestualmente alla sua surroga.

#### **Art. 32 - Fatto personale.**

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

#### **Art. 33 - Pregiudiziali e sospensive.**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

#### **Art. 34 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.**

1. L'eventuale assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

#### **Art. 35 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

1. Il presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili di settore o di servizio perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulta necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ai quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, le persone di cui ai commi 1 e 2 vengono congedate e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

#### **Art. 36 - Adunanze consiliari aperte.**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, se costituita, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati o dei cittadini, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

#### **Art. 37 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto**

1. *Il Sindaco dichiara chiusa la discussione quando su un argomento non vi sono più consiglieri iscritti a parlare.*
2. *Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione, dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.*

#### **Art. 38 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
1. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
2. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

## CAPO VIII - DELLE VOTAZIONI

### **Art. 39 - Sistemi di votazione.**

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano per alzata di mano o ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.
3. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
4. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

### **Art. 40 - Ordine della votazione.**

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
  - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
  - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
  - c) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
  - d) le singole parti del provvedimento, quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
  - e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

### **Art. 41 - Annullamento e rinnovazione della votazione.**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

### **Art. 42 - Mozione d'ordine**

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

### **Art. 43 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

#### **Art. 44 - Abrogato**

#### **Art. 45 - Computo della maggioranza.**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, è respinto.

## **CAPO IX - DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

### **Art. 46 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.**

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e che hanno votato contro, e il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
  - o ingiuriose;
  - o contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
  - o di protesta contro i provvedimenti adottati.
5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

### **Art. 47 - Approvazione del verbale della precedente seduta.**

1. Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale siano proposte rettifiche, queste sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. La votazione avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

## **CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 48 - Interpretazione del regolamento.**

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

### **Art. 49 - Diffusione del presente regolamento.**

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione.